



# COMUNE DI NARBOLIA

## PROVINCIA DI ORISTANO

### REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA, AREE CIMITERIALI E LOCULI

#### Titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, la gestione e custodia dei cimiteri, la concessione di arce e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in applicazione del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato in difformità del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvata con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 o altre norme nazionali o regionali.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato

- per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
- per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
- per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
- per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.
- per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- per **nicchia cineraria** si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

##### Art. 2 - Personale addetto

Il responsabile dei servizi cimiteriali (nel proseguo indicato come "responsabile") il numero, le qualifiche e le mansioni del personale addetto ai servizi stessi saranno individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune deve garantire la vigilanza del cimitero e vi può provvedere direttamente o indirettamente in convenzione con Ditta specializzata.

### **Art. 3 – Responsabilità**

Il Comune vigila in modo tale che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **Titolo II**

### **POLIZIA INTERNA AI CIMITERI**

#### **Art. 4 - Orario di apertura al pubblico**

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è fissato con ordinanza del Sindaco e dev'essere affisso in via permanente all'ingresso dei cimiteri.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### **Art. 5 - Divieto di ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- b) quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo non siano cani accompagnatori.

#### **Art. 6 - Divieti speciali**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con bandiere o vessilli simboli di fede politica;
- b) introdurre biciclette, veicoli privati tranne che per i diversamente abili impossibilitati di deambulare autonomamente, animali;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;

- c) riporre scope, stracci e qualsiasi altro materiale nei loculi vuoti, anche se già prenotati;
- f) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nei cimiteri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;
- h) eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile ;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo casi particolari debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 7 – Obblighi**

Nel cimitero comunale deve essere osservata la raccolta differenziata dei rifiuti. A tal fine l'ente predispone appositi contenitori.

Gli ornamenti depositi sulle tombe in onore dei defunti saranno rimossi a cura dei familiari dei defunti stessi e portati negli appositi contenitori.

Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale (resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento) sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti a norma di legge.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza.

Risultando e permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Comune provvederà direttamente all'esecuzione delle opere necessarie addebitando le spese a carico degli eventuali eredi.

### **Art. 8 - Riti religiosi**

All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio.

### **Art. 9 - Ornamenti ed epigrafi**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante.

Ogni epigrafe deve essere consona e rispettosa del luogo. Il testo deve contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi.

In caso di violazioni di dette norme, previa diffida si può disporre la rimozione.

### **Art. 10 - Imprese di costruzione**

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

### **Art. 11 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del Servizio Tecnico comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

### **Art. 12 - Introduzione e deposito di materiali**

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento (dei materiali) e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile. Per esigenze di servizio il responsabile del Servizio Tecnico comunale può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.

Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e nei giorni precedenti la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal responsabile suddetto.

### **Art. 13- Sospensione dei lavori per commemorazione dei defunti**

Nei tre giorni precedenti la commemorazione dei defunti, fatta eccezione per i casi di sepoltura, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dai cimiteri: ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

### **Art. 14 - Vigilanza sulla costruzione delle opere**

Il responsabile del Servizio Tecnico comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere in applicazione dei permessi dati e delle prescrizioni dei regolamenti; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento da parte del Sindaco.

Il responsabile dell'ufficio tecnico si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere

La sorveglianza diretta sulle opere di cui sopra è affidata agli operai comunali.

## **Titolo III**

### **TUMULAZIONI PROVVISORIE - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 15 - Tumulazioni provvisorie**

Il responsabile del procedimento dei servizi cimiteriali, in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie (per particolari motivi documentati), la durata delle quali non dovrà superare i mesi 12. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione.

Il deposito verrà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma, purché ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra, altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione comunale.

#### **Art.16 - Scadenza sepolture**

La scadenza ordinaria delle sepolture in campo comunale (inumazione a terra) non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno l'avviso relativo alle eventuali riesumazioni che verranno effettuate.

Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa concessione.

Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

### **Art.17 - Esumazioni ed estumulazioni**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Sono regolate dal responsabile del servizio cimiteriale con proprio provvedimento e sono effettuate nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile.

Il responsabile del servizio terrà a disposizione degli aventi interesse l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie saranno poste a disposizione di chi ha espresso interesse al collocamento in altra sepoltura, le altre deposte nelle cellette ossario.

L'esumazione straordinaria di salme può essere eseguita:

- a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con le modalità previste nell'art. 73 del D.P.R. 285/1990;
- b) su richiesta dei congiunti, previo nulla-osta dell'Autorità Sanitaria locale per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione;

Le esumazioni straordinarie di cui al punto b) del precedente comma non possono essere eseguite dal 1° maggio al 30 settembre.

Le esumazioni straordinarie su richiesta sono soggette al pagamento di un diritto comunale fisso ed ogni altra spesa a carico dei richiedenti.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Responsabile.

In caso di manutenzioni necessarie ed urgenti o per acquisire eventuali nuovi spazi il Comune può, previo assenso dei concessionari, eseguire spostamenti dagli spazi inizialmente assegnati e riposizionarli in altri.

Per esigenze di igiene e di sanità o per ragioni contingibili o urgenti, lo spostamento e il riposizionamento in altri spazi può avvenire d'imperio o d'ufficio.

### **Art. 18 - Disponibilità dei materiali**

Venendo a scadere le sepolture, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o nel miglioramento di tombe abbandonate.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **Titolo IV CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

### **Art. 19 - Tipologia e durata delle sepolture private e piano di utilizzo**

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campo di inumazione comune e per inumazione con sepolture private
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (tombe singole o doppie sovrapposte),
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) cellette ossario – urne cinerarie;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria, di cui all'art. 54, D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Le concessioni per sepolture private consistono:

- a) in loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali:  
la durata è di anni 99 dalla concessione nel caso di occupazione immediata con la salma all'atto della concessione;
- b) in aree per la costruzione di tombe, per tumulazioni individuali:  
la durata è di 99 anni dalla data della concessione;
- c) in cellette-ossari individuali, per la custodia dei resti mortali:  
la durata è di anni 99 dalla data della concessione;

La planimetria cimiteriale determinerà l'ubicazione e tipologie per le sepolture private.

Le concessioni in uso riguardano:

- a) le sepolture individuali (loculi, ecc.);
- b) le aree cimiteriali.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo vigente di cui all'apposito tariffario, da adottarsi con deliberazione della Giunta Comunale;

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10.9.1990, n° 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione è regolata da schema di convenzione-tipo approvato dal responsabile del servizio, che provvede anche all'assegnazione del manufatto o dell'area.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La convenzione che disciplina il diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Art. 20 - Divieto di cessione ed uso delle sepolture private**

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

## **SEPOLTURE INDIVIDUALI**

### **Art. 21 - Modalità di concessione**

La sepoltura individuale privata è concessa, di norma, a decesso della persona cui è destinata.

Quando ci sia la disponibilità di sepoltura il responsabile può autorizzare la concessione in vita del richiedente, nelle seguenti circostanze:

- il richiedente abbia raggiunto almeno 70 anni di età;
- nel caso di coppia di coniugi o di fratelli o sorelle, al momento del decesso di uno dei due congiunti può essere concesso il loculo attiguo a quello assegnato, previo pagamento del prezzo vigente.

Si esclude la concessione di aree per sepolture private quando questa è destinata a prenotazioni per persona vivente, fatta eccezione nel caso in cui la stessa area non sia già impegnata con una sepoltura sottostante già esistente.

### **Art. 22 - Obbligo di manutenzione**

I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.

In difetto di tali doveri, previa diffida, può essere disposta la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione come all'articolo che segue.

### **Art. 23 – Decadenza**

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:

- 1) risulti inoccupata;
- 2) risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- 3) quando la salma venga trasferita in altra sepoltura e si verifichi uno stato di necessità di sepolture all'interno del Cimitero.
- 4) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- 5) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 6) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.



I predetti provvedimenti sono adottati con determinazione del responsabile del servizio cimiteriale.

#### **Art. 24 - Sistemazione delle salme**

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nelle cellette-ossario; se invece non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

#### **Art. 25 - Rinuncia e rimborsi**

Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:

1) se la rinuncia avviene entro 10 anni dalla data della concessione, saranno rimborsati 5/10 del prezzo pagato;

Non è previsto alcun rimborso passati 10 anni dalla data della concessione.

### **Titolo V TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 26 - Trasporti gratuiti**

Il servizio di trasporto funebre è a carico del Comune in caso di salme di persone decedute in solitudine e per le persone per le quali nessuno richiede i funerali.

#### **Art. 27 - Decesso fuori dall'abitazione**

Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla propria abitazione e i parenti chiedano di trasportare la salma onde dare inizio al funerale, il Sindaco o suo delegato, su parere del medico igienista dell'Unità Sanitaria Locale, può consentire la rimozione ed il trasporto salvo, ove occorra, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune e che sia atto a ricevere la salma.

In casi speciali e con le stesse modalità, il Sindaco può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto per poi dare inizio al funerale.

#### **Art. 28 - Decesso per malattie infettive-diffusive**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 29 - Percorso e soste**

Il corteo funebre seguirà la via più breve a velocità normale, nell'orario indicato dai familiari.

Di norma nessuna sosta potrà essere effettuata durante il trasporto funebre; è consentita, su richiesta della famiglia, la sosta dell'estinto nella chiesa parrocchiale.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 30 - Auto funebre**

I trasporti ai cimiteri devono farsi esclusivamente con auto funebre, salvo disposizioni diverse del Sindaco quando trattasi di casi particolari.

#### **Art. 31 - Direzione e responsabilità dei trasporti**

L'appaltatore o l'addetto ai trasporti funebri ha l'incarico, sotto la sua personale responsabilità, dell'esecuzione degli ordini che saranno emanati dall'Ufficiale di stato civile e dal responsabile dei servizi cimiteriali; ricevuti tali ordini, ha quindi l'obbligo di:

- a) dirigere e sorvegliare tutti i servizi relativi ai trasporti funebri fino alla consegna del feretro al cimitero o agli altri luoghi di destinazione, prendendo anche di sua iniziativa e sotto la propria responsabilità, quelle disposizioni che si rendessero necessarie ed urgenti nei diversi casi e momenti;
- b) osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di leggi e regolamenti;
- c) prendere, con chi di ragione, gli opportuni accordi per tutto ciò che riguarda le cerimonie funebri;
- d) essere decentemente vestito durante il servizio e così pure i suoi collaboratori.

In caso di grande concorso di persone al funerale o in casi di particolari necessità, la direzione del servizio d'ordine potrà essere assunta dalla polizia municipale che disporrà l'itinerario da seguire, tenuto conto del concorso di persone, del luogo di destinazione della salma in relazione alla viabilità ed al traffico.

### **TITOLO VI REGISTRAZIONI ED AGGIORNAMENTI OPERAZIONI CIMITERIALI**

#### **Art. 32 - Planimetria cimitero**

Presso l'Ufficio tecnico comunale dovrà tenersi una planimetria del cimitero, conforme alle prescrizioni, di cui all'art.54, D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

#### **Art. 33 – Mappa**

Presso l'ufficio tecnico comunale dovrà tenersi un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, anche con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune, dopo adozione del presente regolamento.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Art. 34 - Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione delle concessioni rilasciate e, comunque, ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 35 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni, di cui agli artt. 52 - 53, D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 36 - Schedario dei defunti**

Dovrà essere istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, anche con mezzi informatici.

Il Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale, sulla scorta del registro delle operazioni cimiteriali, terrà annotati suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero progressivo della sepoltura.

### **Art. 37 - Scadenario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e conoscerne le scadenze.

In prossimità delle scadenze si darà avviso ai concessionari perché si possa provvedere al rinnovo o alle operazioni di estumulazione. Trascorsi tre mesi dalla scadenza senza pagamento del canone di rinnovo il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza di concessione.

## **TITOLO VII CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 38 – Oggetto**

Il presente titolo disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, ad integrazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";

### **Art. 39 - Crematorio**

Il Comune non dispone di forno crematorio e si avvale di impianti idonei esistenti e disponibili.

### **Art. 40 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, il quale la rilascia acquisito un certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità indicate dalla Legge n. 130/2001

In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione, l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

### **Art. 41 – Destinazione delle ceneri**

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere destinate in forma indivisa:

- a) alla tumulazione in apposite cellette;
- b) alla dispersione;
- d) all'affidamento, per la conservazione, a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato, secondo le modalità indicate nella legge n. 130/2001.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente per territorio.

#### **Art. 42 – Affidamento e dispersione delle ceneri**

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria . In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74 -75 - 76 - 77 del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi ultimi.

La richiesta di affidamento o dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, al Sindaco del Comune ove avverrà la custodia o la dispersione delle ceneri, il quale curerà il rilascio della relativa autorizzazione.

#### **Art. 43 – Consegna ed affidamento delle ceneri**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato a norma degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi - conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero tramite il pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finchè sulla destinazione non intervenga accordo fra le parti o sentenza passata in giudicato.

I familiari presentano richiesta di affidamento all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto. L'autorizzazione è rilasciata in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una dal soggetto che prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in alcun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

L'autorizzazione all'affidamento può essere concessa su istanza del familiare avente diritto. In tale istanza, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario (unicamente un familiare, ai sensi dell'art.3 della Legge 130/2001);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è affidata l'urna sigillata, la quale sottoscriverà il relativo verbale;
- d) la dichiarazione relativa alla conoscenza delle norme in merito alle fattispecie di reato in materia di dispersione non autorizzata delle ceneri e in merito alle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione relativa alla conoscenza che l'urna non possa essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, a condizione che non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale, nonché la dichiarazione che - cessando le condizioni di affidamento - l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per essere trasferita in Cimitero, così come nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

#### **Art. 44 – Conservazione dell'urna**

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. In caso contrario, dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, nel quale le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione, nonché a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. Tale comunicazione deve essere rivolta sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti dell'ente di nuova destinazione.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, a persona diversa dall'affidatario, senza l'autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Personale Comunale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

#### **Art. 45 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne**

Nel caso di morte dell'affidatario o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al cimitero comunale la loro tumulazione tramite pagamento della tariffa stabilita

Per recedere dall'affidamento il soggetto dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Il recesso è annotato nel registro di cui al precedente articolo 3.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Cimitero Comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla tumulazione trascorsi 60 giorni dal rinvenimento. Tale termine è da intendersi quale tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 46 – Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 47 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e, dall'entrata in vigore del medesimo, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 48 – Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale.

### **Art. 49 – Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 50 – Vigilanza - Sanzioni**

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale - e qualsiasi altra autorità competente - possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività ivi disciplinate.

Le somme riscosse per le infrazioni alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle norme contenute nel regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

La mancata osservazione degli obblighi imposti dal presente Regolamento, sarà rilevata con preventiva e idonea diffida ad adempiere al concessionario o agli aventi titolo in quanto reprecibili. Eventuali spese per il ripristino dei luoghi non eseguito potrà essere disposto dall'Amministrazione con addebito al contravventore.

### **Art. 51 - Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, celfette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 52 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.